




Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

LA PRESIDENTE



Signora Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. o) della legge 19 luglio 2013, n. 87, la relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della 'ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria, approvata il 21 dicembre 2017 dalla Commissione da me presieduta.

Al riguardo Le rappresento che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto sull'opportunità di chiederLe di sottoporre alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo la richiesta di inserire la suddetta relazione nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti.

Rosy Bindi


On. Laura BOLDRINI
Presidente della
Camera dei deputati
S E D E



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

LA PRESIDENTE




Signor Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. o) della legge 19 luglio 2013, n. 87, la relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della 'ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria, approvata il 21 dicembre 2017 dalla Commissione da me presieduta.

Al riguardo Le rappresento che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto sull'opportunità di chiederLe di sottoporre alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo la richiesta di inserire la suddetta relazione nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti.


Rosy Bindi

meo

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del
Senato della Repubblica
S E D E

INDICE

PARTE I: L'INCHIESTA PARLAMENTARE	Pag.	7
1. Introduzione	»	7
2. Le vicende di Castelvetro	»	8
3. L'iter dell'inchiesta: l'assenza di collaborazione delle "obbedienze"	»	11
4. Gli obiettivi e i limiti dell'inchiesta: la mafia e non la massoneria	»	13
PARTE II: LA MAFIA NELLA MASSONERIA	»	16
1. Brevi cenni sui rapporti tra mafia e massoneria	»	16
2. Il contributo dei magistrati siciliani e calabresi in Commissione	»	22
3. Il contributo di Giuliano Di Bernardo, già gran maestro del Grande oriente d'Italia	»	25
4. Il contributo di Francesco Campanella, collaboratore di giustizia	»	27
5. Il contributo dei gran maestri delle quattro "obbedienze"	»	29
6. Le acquisizioni della Commissione sui rapporti mafia-massoneria attraverso il materiale sequestrato	»	30
6.1. La presenza mafiosa nelle logge sciolte	»	32
6.2. La presenza di condannati per mafia nelle quattro "obbedienze"	»	41
6.3. La presenza massonica in enti commissariati per mafia	»	44
6.3.1. L'ASL di Locri e l'ASP di Cosenza	»	44
6.3.2. Il comune di Castelvetro	»	46
6.3.3. La banca di credito cooperativo "sen. Pietro Grammatico" di Paceco (TP)	»	47
PARTE III: LA MASSONERIA RESISTE ALLA MAFIA?	»	49
1. Premessa	»	49
2. Il sistema dei controlli massonici	»	49
3. Il segreto "ordinamentale"	»	53
4. Il segreto degli elenchi	»	55
5. Il segreto dei nomi	»	58
6. Il segreto dei fatti	»	59

PARTE IV: LA MASSONERIA NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO	Pag.	64
1. Premessa	»	64
2. Le associazioni segrete nella Costituzione	»	64
3. Le associazioni segrete nella legge 25 gennaio 1982, n. 17	»	66
4. Segretezza o riservatezza delle associazioni massoni- che?	»	68
5. La questione della “doppia appartenenza” e delle associazioni “vincolanti”	»	71
5.1. La magistratura	»	72
5.2. Il pubblico impiego e gli incarichi pubblici	»	74
5.3. I militari e le forze dell'ordine	»	77
5.4. La Chiesa Cattolica	»	77
CONCLUSIONI	»	78
PROPOSTE	»	81

PARTE I: L'INCHIESTA PARLAMENTARE

1. Introduzione

La legge 19 luglio 2013, n. 87, ha istituito, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Tra i compiti che le sono stati affidati rientrano quelli di «accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni», e di «accertare la congruità della normativa vigente» al fine di formulare «le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato» (articolo 1, comma 1, lettere *d*) ed *e*).

In tale ambito, la Commissione ha convenuto di avviare un filone di inchiesta dedicato ai rapporti tra mafia e massoneria.

L'esistenza di forme di infiltrazione delle organizzazioni criminali mafiose nelle associazioni a carattere massonico è infatti suggerita da una pluralità di risultanze dell'attività istruttoria della Commissione, derivanti dalle audizioni svolte, dalle missioni effettuate e dalle acquisizioni documentali, anche nelle precedenti legislature.

Il tema del rapporto tra mafia e massoneria affiora in modo ricorrente nelle inchieste giudiziarie degli ultimi decenni, con una intensificazione nei tempi più recenti, sia in connessione con vicende criminali tipicamente mafiose, soprattutto in Sicilia e Calabria, sia con vicende legate a fenomeni di condizionamento dell'azione dei pubblici poteri a sfondo di corruzione.

In tale prospettiva, la Commissione ha considerato un punto centrale della propria attività l'analisi del cambiamento delle mafie e del loro nuovo modo di agire prevalentemente attraverso modalità collusive e corruttive, meno violente ma inclusive di una pluralità di soggetti all'interno della gestione degli affari, attraverso accordi di cui si fa garante con il consenso e le relazioni di cui gode e a cui conferisce forza per il tramite della propria "riserva di capitale" violento.

Di tali accordi corruttivi in cui sono presenti esponenti mafiosi si rinviene traccia ormai in tutte le indagini sui nuovi affari criminali, in cui confluiscono soggetti dell'impresa, della politica, dell'amministrazione e delle organizzazioni mafiose.

Sulla pericolosità del fenomeno la Commissione ha un interesse a indagare che va ben oltre la mera ricerca degli elementi che qualificano la fattispecie di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, che compete alla magistratura e che afferisce evidentemente alle condotte dei singoli e alla loro qualificazione giuridica. La Commissione indaga infatti su un piano diverso, politico, fondato sull'interesse pubblico della materia in base a un mandato della legge istitutiva, la quale stabilisce altresì che i compiti e i poteri di inchiesta siano attribuiti alla Commissione medesima con riferimento a tutte le forme e ai raggruppamenti criminali di questo tipo, non solo cioè a quelli che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale in senso tecnico, ma anche a quelli «che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale» (articolo 1, comma 3, della citata legge istitutiva).

Su tale base, dal punto di vista privilegiato del proprio osservatorio istituzionale, la Commissione si è occupata dell'argomento delle infiltrazioni mafiose nella massoneria interloquendo con tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella raccolta di utili elementi di conoscenza, soprattutto nel corso delle missioni territoriali in Sicilia e Calabria. Pur essendo già affiorato in

precedenza, l'argomento è emerso con particolare rilevanza in occasione della missione effettuata a Palermo e a Trapani il 18, 19 e il 20 luglio 2016.

In quell'occasione, nell'ambito delle attività istruttorie effettuate mediante interlocuzione con il prefetto, i rappresentanti provinciali delle forze di polizia, la magistratura distrettuale e circondariale, è stato ripetutamente affrontato il tema del rapporto tra cosa nostra e la massoneria in Sicilia, anche in relazione alla vicenda dell'appartenenza a logge massoniche di alcuni assessori del comune di Castelvetro (TP), luogo di origine del noto capomafia latitante Matteo Messina Denaro.

2. Le vicende di Castelvetro

Nonostante la mafia trapanese sia un'espressione tradizionale di cosa nostra, già tendente di per sé al controllo economico e istituzionale di un territorio, essa – come accertato non solo nelle sedi giudiziarie ma anche nell'ambito dei lavori della Commissione antimafia da diverse legislature – ha caratteristiche proprie che assumono rilievo sia sulla sua particolare capacità di infiltrazione nella *res publica* sia sulla centralità, in siffatti affari, della cittadina di Castelvetro.

In particolare, l'attuale capo della mafia della provincia di Trapani, il latitante Matteo Messina Denaro, da almeno un ventennio gestisce l'associazione mafiosa e il suo rapportarsi con il territorio secondo regole solidaristiche volte all'acquisizione del consenso degli associati e della società civile. L'imprenditoria, ad esempio, non è vessata dall'imposizione del pizzo ma riceve l'aiuto economico e il sostegno mafioso offrendo in cambio, sinallagmaticamente, la titolarità di quote delle imprese. Pertanto, già la sola contrattazione della pubblica amministrazione con le società private, di fatto, finisce talvolta per avvantaggiare e rafforzare l'associazione mafiosa.

Significativi sono, al riguardo, sia i numerosi procedimenti penali sui condizionamenti degli appalti dove si evince, ancora una volta, l'assoggettamento dei pubblici interessi a quelli di cosa nostra e del suo leader Matteo Messina Denaro, sia, soprattutto, i diversi scioglimenti delle amministrazioni del trapanese *ex* articolo 143 TUEL (sette enti dal 1992 al 2012) e i molteplici provvedimenti di accesso ispettivo adottati negli anni, sebbene non conclusi con la misura sanzionatoria, fino a giungere, come si dirà, al giugno 2017 con lo scioglimento per infiltrazioni mafiose dello stesso comune di origine del latitante.

In tale contesto, la cittadina di Castelvetro è al centro delle dinamiche mafiose della provincia di Trapani non solo quale luogo natale dei Messina Denaro, ma soprattutto perché Matteo Messina Denaro da sempre amministra cosa nostra trapanese attraverso una cerchia di stretti parenti e di fidati amici lì residenti che gli consentono, a tutela della sua latitanza, di evitare una continua permanenza in quel territorio e di mantenere comunicazioni diradate con gli associati.

Per comprendere quanto sia forte e determinante la presenza occulta di Messina Denaro a Castelvetro, basti richiamare le recenti vicende del defunto Lorenzo Cimaro, cugino acquisito, del capomafia e unico soggetto di quell'ambito familiare che ha reso dichiarazioni collaborative con la giustizia così minando, per la prima volta, l'intangibilità di una famiglia di sangue che è, al contempo, una "famiglia" mafiosa. Ebbene, non solo egli e i suoi figli hanno subito l'isolamento da parte di taluni concittadini, ma dopo la sua improvvisa morte, avvenuta nel gennaio del 2017 a causa di una grave malattia, nel successivo mese di maggio la sua tomba è stata profanata. Del resto, basti pensare alle agghiaccianti dichiarazioni rese sul punto proprio da uno dei candidati sindaco di Castelvetro nell'ultima tornata elettorale (che poi non ha avuto luogo per l'intervenuto

provvedimento ex articolo 143 TUEL). In una registrazione diffusa tramite i *social*, egli, negando l'esistenza della mafia, inveiva contro il figlio del collaboratore invitandolo a prendere le distanze dalla scelta del padre, accusava la magistratura e, di converso, elogiava la criminalità organizzata della quale condivideva pubblicamente le ragioni della devianza.

È in tale peculiare contesto ambientale, dunque, che si verificavano una serie di accadimenti che, nell'estate del 2016, portavano la Commissione parlamentare antimafia a svolgere una missione a Trapani¹.

In particolare, era accaduto che, nel novembre 2014, uno dei consiglieri comunali di Castelvetro era stato tratto in arresto per delitti di mafia. Nell'ambito della relativa inchiesta, tra l'altro, era stata registrata una conversazione di costui che, a un altro consigliere comunale, raccontava del suo legame con la famiglia dei Messina Denaro, delle visite e degli incontri sia con Francesco Messina Denaro (padre di Matteo) quando questi era latitante, sia con lo stesso Matteo, anch'egli latitante, enfatizzando la commozione che tali contatti gli procuravano e la sua devozione verso quei personaggi.

Il consigliere, pertanto, veniva sospeso dalla carica ma poi reintegrato in seguito alla sua assoluzione in primo grado del dicembre 2015. Il suo rientro, però, nel marzo 2016, determinava, proprio in relazione al contenuto di quelle intercettazioni, le dimissioni di 28 consiglieri comunali (su 30) e, dunque, il commissariamento del consiglio comunale di Castelvetro con la nomina, il 24 marzo 2016, da parte della Regione siciliana, di un magistrato in pensione. In base alla normativa regionale, invece, il sindaco e la giunta rimanevano in carica.

Qualche mese dopo, appunto nell'estate del 2016, a trent'anni dalla scoperta a Trapani della loggia segreta "Iside 2", nata sotto l'insegna del circolo culturale "Scontrino", e in cui, accanto a personaggi delle istituzioni, sedevano i boss mafiosi di maggiore rilievo, si ritornava a parlare di massoneria quale possibile luogo chiave, secondo alcune inchieste della procura di Trapani e di Palermo, per la composizione di interessi mafiosi, politici e imprenditoriali, compresi quelli riconducibili a Messina Denaro.

Al di là degli esiti di tali indagini, peraltro ancora in corso, le forze dell'ordine e la prefettura evidenziavano sin da subito che nel pur piccolo comune di Castelvetro insistono diverse logge massoniche (sei sulle diciannove operanti nell'intera provincia di Trapani²) e che nell'amministrazione comunale castelvetranese, già storicamente oggetto degli interessi mafiosi ma anche, come detto, dimora di qualche sostenitore del latitante, vi era un'elevata presenza di iscritti alla massoneria tra gli assessori (quattro su cinque), tra i consiglieri (sette su trenta), tra i dirigenti e i dipendenti comunali. Anzi, la stessa prefettura di Trapani segnalava che gli elenchi ufficiali degli iscritti nel trapanese apparivano incompleti per difetto e, pertanto, non era possibile ottenere una descrizione d'insieme del fenomeno.

La Commissione, quindi, procedeva, nel corso della missione, a una serie di audizioni, in buona parte segretate, delle autorità locali, di consiglieri comunali che si erano apertamente schierati contro Messina Denaro e, per questo, erano divenuti bersaglio di attentati e minacce, nonché della magistratura trapanese (il procuratore della Repubblica di Trapani e i giudici che

¹ Missione a Palermo e Trapani del 18, 19 e 20 luglio 2016.

² Peraltro, dalla rilevazione effettuata dalla Commissione nel corso dell'inchiesta, con riguardo alle sole quattro obbedienze prese in esame (GOI, GLI, GLRI, SGLI), sono state censite a Castelvetro dieci logge massoniche, di cui almeno tre sciolte o sospese. Approfondimenti sulla presenza massonica nel comune di Castelvetro sono contenuti anche nella relazione predisposta dalla commissione di accesso che ha condotto allo scioglimento del Comune ai sensi dell'articolo 143 del TUEL.

avevano trattato il caso dell'omicidio Rostagno) sulle indagini in corso e sugli aspetti particolarmente inquietanti di una serie di gravi delitti consumati in quella provincia.

Poco più tardi giungeva la definitiva ed eclatante conferma del fondamento delle preoccupazioni della Commissione. Risultava evidente e documentato, infatti, che quello stesso comune di Castelvetro, popolato anche da numerosi appartenenti alle diverse logge massoniche, aveva subito l'infiltrazione mafiosa e veniva sciolto ai sensi dell'articolo 143 del TUEL³.

A Trapani, del resto, nel mese di giugno 2017, nel pieno della campagna elettorale, è stato raggiunto da provvedimento cautelare Girolamo Fazio, già sindaco e candidato alle elezioni amministrative; le elezioni sono state invalidate per il mancato raggiungimento del *quorum* dei votanti e al posto del sindaco si è insediato un commissario. Nel solo 2017 altre importanti inchieste si sono susseguite a ritmi serrati: per motivi di mafia il tribunale di Trapani ha disposto importanti misure di natura personale e patrimoniale nei confronti di politici come Giuseppe Giammarinaro, ex parlamentare regionale⁴; a novembre è stato sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale Gianfranco Becchina, noto mercante d'arte, ritenuto vicino a Matteo Messina Denaro, e suo finanziatore⁵; sono stati disposti sequestri e confische per molti milioni di euro.

Ancora, in provincia di Trapani, per la prima volta è stata disposta l'amministrazione giudiziaria *ex art. 34* decreto legislativo n. 159 del 2011, di un istituto di credito, la banca di credito cooperativo "Sen. Pietro Grammatico", con sede legale in Paceco.

Attualmente, nel trapanese, è censita inoltre la presenza di circa 200 soggetti, già detenuti per reati di mafia e di traffico di stupefacenti che, scontata la pena, sono ora in stato di libertà⁶.

All'esito, dunque, della missione di Trapani, delle dichiarazioni rese dalla Presidente e dai membri della Commissione nella conclusiva conferenza stampa, delle successive reazioni giornalistiche degli assessori massoni che si sentivano criminalizzati dall'attenzione delle istituzioni sulla vicenda di Castelvetro, Stefano Bisi, gran maestro dell'associazione massonica denominata "Grande oriente d'Italia" (GOI) chiedeva, con lettera del 28 luglio 2016, di essere auditato per esporre la posizione della sua "obbedienza" rispetto alla possibile permeabilità mafiosa.

La Commissione antimafia accoglieva con vivo interesse quella richiesta e, pochissimi giorni dopo, il 3 agosto 2016, Stefano Bisi veniva auditato in plenaria a Palazzo San Macuto. L'atteggiamento assunto dal gran maestro, però, lungi dall'apparire trasparente e collaborativo nel perseguimento dell'obiettivo, che si riteneva dovesse essere comune, di impedire l'inquinamento mafioso di lecite e storiche associazioni private, si rivelava di netta chiusura e di diffidenza verso l'Istituzione.

Da qui, dunque, trae origine la necessità da parte della Commissione di avviare gli opportuni approfondimenti anche attraverso l'esercizio dei poteri d'inchiesta parlamentare.

³ Invero, la gravità della situazione aveva portato il prefetto di Trapani, nel dicembre 2016, a disporre un'attività di monitoraggio, propedeutica all'attivazione delle procedure di cui all'art. 143 del TUEL, nei confronti di quell'amministrazione comunale. Il successivo 28 febbraio 2017, il Ministro dell'interno delegava il prefetto a esercitare i poteri di accesso e, pertanto, nel marzo 2017, si insediava, presso l'ente sottoposto a controllo, la commissione di indagine. All'esito degli accertamenti, il successivo 25 maggio, il prefetto rassegnava al Ministro i relativi risultati in base ai quali, il 6 giugno 2017, il comune di Castelvetro veniva sciolto per infiltrazioni mafiose.

⁴ Doc. 1511.1.

⁵ Doc. 1613.1.

⁶ Missione a Palermo e Trapani del 18, 19 e 20 luglio 2016.

3. L'iter dell'inchiesta: l'assenza di collaborazione delle "obbedienze"

I fatti di Castelvetro si uniscono alle risultanze delle coeve indagini dell'autorità giudiziaria siciliana e calabrese, queste ultime sfociate in particolare nei procedimenti, tra i vari, "Saggezza", "Fata Morgana" e "Mammasantissima".

Si evidenziavano così recenti episodi di infiltrazione mafiosa nella massoneria e si attualizzavano gravi fatti simili del passato, lasciando supporre sia l'esistenza e la reiterazione nel tempo di infiltrazioni da parte di cosa nostra e della 'ndrangheta nella massoneria, sia che, parallelamente alla metamorfosi delle mafie, sempre meno violente e più collusive, la composizione degli interessi illeciti potesse avvenire, talvolta, proprio tramite logge massoniche a cui aderivano, tra l'altro, esponenti della classe dirigente e dell'imprenditoria del Paese.

La Commissione, pertanto, nell'adempimento dei propri doveri previsti dall'articolo 82 della Costituzione e dall'articolo 1 della legge istitutiva del 19 luglio 2013, n. 87, avviava un'inchiesta sulla mafia e sui suoi rapporti con la massoneria, finalizzata, soprattutto, ad «accertare la congruità della normativa vigente» al fine di formulare «le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato» (cfr. articolo 1, comma 1, lettera *d*), legge cit.).

Si procedeva, quindi, allo svolgimento di una serie di attività conoscitive⁷, tra le quali assumevano rilievo centrale le audizioni dei gran maestri di quattro "obbedienze" individuate a campione, tra cui il suddetto GOI, trattandosi di una delle associazioni numericamente più rilevanti e poiché, del resto, era stato proprio il suo gran maestro a chiedere spontaneamente di essere sentito per offrire il suo contributo agli accertamenti della Commissione.

L'accennato esito della prima audizione di Stefano Bisi, però, imponeva, dal punto di vista del metodo, di procedere all'ascolto dei gran maestri nella forma della testimonianza sulla base delle prerogative riconosciute dall'articolo 4 della legge n. 87 del 2013, in cui espressamente si prevede che «per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale», così parificando l'audizione a testimonianza all'esame testimoniale reso innanzi al giudice (e non già alle sommarie informazioni rese in fase di indagine al pubblico ministero, sanzionate, per i casi di falsità o reticenza, dalla diversa fattispecie di reato di cui all'articolo 371-*bis* del codice penale).

La Commissione procede infatti non solo attraverso le forme parlamentari libere, ma anche quelle giudiziarie. Queste sono modellate anzitutto su quelle della magistratura giudicante, attraverso le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale a cui fa rinvio la legge istitutiva⁸, che fa costantemente riferimento ai poteri e alle attività processuali che dinanzi al giudice si svolgono.

⁷ Quali acquisizioni documentali, audizioni di gran maestri, maestri venerabili, magistrati e collaboratori di giustizia.

⁸ Sono richiamate le seguenti norme: l'art. 133 del codice di procedura penale per il caso in cui la Commissione debba disporre l'accompagnamento coattivo (art. 1, comma 2, L. 87/13); gli artt. 366 e 372 del codice penale per le audizioni a testimonianza (art. 4, comma 1, L. 87/13); l'art. 203 del codice di procedura penale ove i testimoni siano informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza (art. 4, comma 4, L. 87/13); l'art. 329 del codice di procedura penale per la richiesta di atti e documenti (art. 5, comma 1, L. 87/13). E invero «per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli artt. 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuto) e 372 (falsa testimonianza) del codice penale» (art. 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87). Il legislatore, utilizzando il termine "testimonianza" e

Inoltre, la Commissione procede alle indagini anche con i poteri propri della magistratura requirente, attraverso i mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova disciplinati dal codice di procedura penale, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 82 della Costituzione.

Nel merito, l'esame era diretto ad acquisire elementi conoscitivi sul comportamento e sulle prassi delle "obbedienze" al fine di verificare se, a una parte significativa della massoneria ufficiale o considerata "regolare" risultasse, più da vicino, l'eventuale interesse della mafia nei suoi confronti, e, in caso positivo, quali fossero i rimedi da loro adottati e quelli adottabili in sede legislativa e, comunque, quale fosse il suo eventuale *vulnus* strutturale che potesse consentire o facilitare l'infiltrazione mafiosa.

Al pari di quanto accaduto con la prima audizione di Bisi, ciò che emergeva da tali audizioni era, in sostanza e con varie sfumature, una posizione negazionista delle "obbedienze" nei confronti del fenomeno a cui veniva, al contrario, opposta l'esistenza di regole e prassi massoniche tali da sventare ogni pericolo.

Si ricavava anche, come si dirà meglio, l'unanime rifiuto, più o meno netto ma sempre apparso pretestuoso, di consegnare alla Commissione gli elenchi degli iscritti alle rispettive "obbedienze", invocando, a sostegno della propria posizione, le più disparate ragioni e, comunque, da parte di tutti, la legge sulla "privacy" che, a loro dire, li avrebbe obbligati a mantenere riservati i nominativi degli accolti, pena la violazione di norme dello Stato.

Tuttavia, per la proficua prosecuzione dell'inchiesta parlamentare, la Commissione riteneva indispensabile acquisire quegli elenchi per procedere all'analisi sia circa l'incidenza tra gli iscritti di soggetti con precedenti penali per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati dall'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991; sia circa la particolare ricorrenza di determinate categorie professionali tra gli iscritti che potesse rivelarsi sintomatica di strumentalizzazioni mafiose; sia, di conseguenza, con riguardo all'adeguatezza della legislazione vigente a evitare la creazione di "zone grigie", facilitate dalla riservatezza e dai vincoli di "obbedienza" che caratterizzano talune associazioni massoniche, in cui sia agevole la penetrazione delle mafie e, soprattutto, l'interferenza di queste ultime, attraverso i "fratelli", nello svolgimento di pubbliche funzioni o nel controllo delle attività economiche.

Pertanto, oltre alle sollecitazioni di consegna rivolte in forma collaborativa ai quattro gran maestri nel corso delle rispettive audizioni, rivelatesi ben presto vane, si procedeva anche a reiterare la richiesta per iscritto attraverso formali missive, fermo restando che la Commissione aveva già

prevedendo la sanzione del delitto di falsa testimonianza, ha parificato l'audizione a testimonianza all'esame testimoniale innanzi al giudice, e non alle sommarie informazioni rese in fase di indagine al PM sanzionate dall'art. 371-*bis* del codice penale. Per l'audizione a testimonianza devono quindi applicarsi le norme dell'esame testimoniale. Da questo consegue, ed è in concreto conseguito che: a) nello svolgimento dell'esame testimoniale secondo il codice di rito si è tenuto conto anche della norma di cui all'art. 472 del codice di procedura penale (casi di dibattimento a porte chiuse); b) non è prevista per il testimone l'assistenza di alcun difensore fatto salvo il caso in cui il teste avesse opposto, dimostrandolo, di essere indagato, per fatti connessi a quello per cui si procedeva, con interruzione dell'esame; c) è stata rispettata la previsione di cui all'art. 497 del codice di procedura penale. E ancora: a) l'esame è stato condotto attenendosi alle disposizioni dell'art. 499 del codice di procedura penale, ammesse le domande dirette a vagliare l'attendibilità del teste; b) ove necessario, sarebbe stato applicato l'art. 500 del codice di procedura penale. La Commissione, esclusi i provvedimenti sulla libertà personale e su ogni forma di comunicazione, può disporre l'accompagnamento coattivo, facoltà precipua del giudice. Sono richiamate le norme del codice di rito di cui agli artt. 200, 202, 203 del codice di procedura penale, in nessun caso è opponibile il segreto d'ufficio per fatti che rientrano nei compiti della Commissione. La Commissione, in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, acquisire atti anche in deroga al segreto istruttorio che preserva gli atti di indagine dell'autorità inquirente.

deliberato di assoggettare i documenti richiesti al regime di segretezza che ne avrebbe impedito la divulgazione, ai sensi dell'articolo 5 della sopra richiamata legge istitutiva.

L'ennesimo rifiuto opposto con motivazioni manifestamente infondate – rapportato, peraltro, a quelle audizioni insoddisfacenti e a una serie di altri elementi di allarme desunti da indagini penali in corso e dalle altre audizioni nel frattempo svolte (comprese quelle di ex appartenenti a logge massoniche, i quali avevano assolutamente segnalato la situazione di pericolo) – costituiva motivo ulteriore che, ancor di più, faceva ritenere necessaria l'acquisizione di quegli elenchi, tanto più alla luce del tempo trascorso.

La Commissione parlamentare antimafia, dunque, in data 1° marzo 2017 deliberava, all'unanimità, di acquisire gli atti di interesse presso le sedi centrali delle quattro “obbedienze”, attraverso gli strumenti della perquisizione e del sequestro disciplinati dagli articoli 247 e seguenti del codice di procedura penale.

Sebbene non mancassero spunti per svolgere l'inchiesta sulle infiltrazioni delle mafie nella massoneria in tutte le regioni italiane, in quanto le articolazioni delle mafie su tutto il territorio nazionale sono ben evidenti, la Commissione riteneva opportuno circoscrivere l'ambito immediato di azione, almeno prioritariamente, agli elenchi degli iscritti a logge della Sicilia e della Calabria. Ciò in ragione di un interesse ancor più concreto e attuale, trattandosi di regioni ad alta densità mafiosa, teatro delle indagini penali in corso svolte dalle procure di Palermo, di Trapani e di Reggio Calabria, e in cui si registrava un elevato numero di appartenenti alla massoneria, a partire dall'anno 1990 (periodo questo in cui erano iniziate le più pregnanti segnalazioni, anche da parte di taluni massoni, circa infiltrazioni mafiose nella massoneria) fino ad oggi, nonché, essendo emerso l'“abbattimento” di logge calabresi e siciliane, talvolta, anche «per possibile inquinamento malavitoso», alla documentazione relativa alle articolazioni territoriali calabresi e siciliane che erano state oggetto di decreti massonici di scioglimento.

Le perquisizioni venivano eseguite nella medesima data del 1° marzo 2017 e consentivano di ottenere un cospicuo materiale documentale e informatico, di cui si tratterà più avanti, che, insieme al già importante compendio probatorio, permetteva, pur in assenza della collaborazione dei gran maestri, di osservare dall'interno dei sistemi massonici taluni meccanismi di facilitazione dell'ingresso delle mafie.

4. Gli obiettivi e i limiti dell'inchiesta: la mafia e non la massoneria

Prima di addentrarsi nell'analisi delle risultanze dell'inchiesta parlamentare occorre preliminarmente evidenziarne i suoi obiettivi e, dunque, i suoi correlati limiti intrinseci ed estrinseci.

Preliminarmente, e a chiarimento di ogni possibile equivoco, va ancora una volta sottolineato che l'indagine svolta dalla Commissione, così come più volte ribadito dai membri dell'organo parlamentare nel corso delle varie audizioni dei gran maestri delle quattro “obbedienze”, non riguarda la massoneria come fenomeno associativo in sé, quanto piuttosto la mafia e le sue infiltrazioni nelle associazioni di tipo massonico in Sicilia e Calabria. Il tema dell'indagine, del resto, è in linea con quello di altre inchieste svolte dalla Commissione, incentrate sull'aspetto relazionale delle mafie con tutti i soggetti del mondo politico, imprenditoriale e sociale, sotto i profili del livello di infiltrazione e condizionamento, di consapevolezza dei conseguenti rischi, del valore generale di quanto rilevato nell'ottica di una più mirata produzione legislativa.

Tale approccio, in coerenza con il mandato e con le finalità della Commissione d'inchiesta, è stato sempre tenuto ben presente in tutte le fasi dell'indagine e ha inciso sulle modalità di accertamento e sul perimetro della medesima.

Già con riferimento alla mafia, protagonista di questa investigazione, l'inchiesta è stata delimitata da due diverse considerazioni.

La prima. Poiché, già da tempo memorabile, la questione dell'infiltrazione della mafia nella massoneria ha costituito oggetto di procedimenti penali e di relazioni di precedenti Commissioni parlamentari, non si è inteso inutilmente "scoprire" quanto già può ritenersi conosciuto e notorio alla collettività, bensì si è voluto comprendere, attualizzando quei rapporti, quali fossero i meccanismi che consentono o facilitano l'infiltrazione mafiosa nella massoneria e ciò, in ultima analisi, per indicare i possibili rimedi, anche di natura legislativa, idonei a impedire, o quanto meno arginare, il fenomeno.

La seconda. Non potendo ragionevolmente svolgersi verifiche su tutte le mafie operanti sul territorio nazionale e dunque, sulle relative associazioni massoniche di eventuale riferimento, l'analisi delle infiltrazioni è stata delimitata alle associazioni mafiose operanti in Calabria e in Sicilia, regioni queste che, di recente, sono state interessate, come detto, da diverse inchieste giudiziarie sull'argomento.

Con riguardo alla massoneria, che in questa inchiesta è il termine di riferimento della mafia, si è ritenuto di individuare, a campione, quattro "obbedienze" – il Grande oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani (GOI), la Gran loggia regolare d'Italia (GLRI), la Gran loggia d'Italia degli antichi liberi accettati muratori (GLI) e la Serenissima gran loggia d'Italia - ordine generale degli antichi liberi accettati muratori (SGLI o "Serenissima") – tramite le quali potere acquisire quelle necessarie basi informative sul funzionamento delle associazioni massoniche, utili per comprendere gli eventuali elementi di fragilità di queste ultime strumentalizzate dalla mafia.

Di conseguenza, essendosi osservate solo quattro "obbedienze" rispetto all'ampia galassia di associazioni massoniche di varia natura presenti nelle due regioni⁹, si è ottenuta una prospettiva parziale del loro atteggiarsi che, per quanto di rilievo, non può ritenersi rappresentativa di tutta la massoneria italiana. Pertanto, va precisato sin d'ora che il termine massoneria, che sarà necessariamente utilizzato in modo generico nelle pagine successive, non vuole né può riferirsi alla massoneria complessivamente intesa ma solo a quelle associazioni di tipo massonico che presentino talune peculiari caratteristiche che, insieme considerate, possano risolversi nell'agevolazione dell'accesso mafioso.

Ancora, tale prospettiva è altresì parziale rispetto alle stesse quattro "obbedienze" posto che, avendo privilegiato solo gli accadimenti relativi ai territori calabresi e siciliani, non si sono considerati quelli riguardanti altre regioni. Anzi, nella scrupolosa osservanza dei decreti di sequestro del 1° marzo 2017 – riguardanti solo gli iscritti alle logge calabresi e siciliane delle quattro "obbedienze", una certa tipologia di atti, e un determinato arco temporale – il materiale acquisito è stato attentamente selezionato assicurando il contraddittorio tra le parti, nonché tempestivamente restituito agli aventi diritto, per tenere agli atti della Commissione quanto indicato nei citati provvedimenti.

⁹ In occasione delle audizioni dei gran maestri è emerso altresì il tema della diffusione sia delle massonerie cosiddette "regolari", sia di quelle "irregolari" e/o "spurie". Nel complesso, è stato riferito che sarebbero operanti in Italia circa 150-200 associazioni che si definiscono a carattere *lato sensu* massonico.

Inoltre, trattandosi di un'indagine sulla mafia, la Commissione, nell'approfondire la composizione degli appartenenti alle quattro citate "obbedienze", ha effettuato verifiche a tal fine mirate, grazie alla collaborazione con la DNA e alla consultazione del suo sistema informativo. Sono state pertanto rilevate esclusivamente le ricorrenze giudiziarie relative ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e, in particolare, i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e quelli aggravati dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, tralasciando le altre fattispecie di reato, seppure altrettanto gravi o, addirittura, possibilmente indicative di rapporti mafiosi.

Sempre per le medesime ragioni, la Commissione non ravvisa la sussistenza di un interesse pubblico alla rivelazione dell'identità dei singoli iscritti alla massoneria in quanto tali, dei quali, pertanto, va rispettata la *privacy* mantenendo, anche sotto tale profilo, il regime di segretezza già imposto alle liste degli appartenenti nel corso dell'inchiesta¹⁰.

Eventuali nominativi che saranno indicati nel corso della relazione riguardano soltanto quelli di soggetti che pubblicamente hanno dichiarato la loro iscrizione alla massoneria o le cui vicende, collegate alla loro appartenenza massonica, possono ritenersi notorie.

Non verranno nemmeno rivelate le generalità di coloro per i quali potrebbero trarsi elementi di responsabilità giuridica posto che le funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta, espressione *ope constitutionis* del potere legislativo, non possono che essere finalizzate ad acquisire elementi di conoscenza propedeutici all'esercizio della legislazione e, pertanto, non consentono di accertare e perseguire condotte individuali, compito questo rimesso alla magistratura. Tuttavia, nello spirito di collaborazione istituzionale, la Commissione corrisponderà alle richieste dell'autorità giudiziaria pervenute in ordine alla propria attività istruttoria, anche con riferimento al sequestro degli elenchi. Del resto, l'esistenza del conseguente segreto investigativo ne impedirà, parimenti, la loro divulgazione.

È infine opportuno evidenziare che, accanto al suindicato perimetro degli accertamenti, il compendio informatico e cartaceo sequestrato è caratterizzato da altri limiti probatori dei quali non si può non tenere conto nella valutazione delle risultanze. Procedendosi nei confronti della mafia e non della massoneria, le perquisizioni sono state eseguite esclusivamente presso le sedi ufficiali delle quattro "obbedienze" e in epoca successiva alle diverse e pubbliche sollecitazioni ai gran maestri di consegnare gli elenchi. Non può pertanto escludersi a priori né che altra documentazione possa essere conservata altrove né che parte di quella custodita nelle sedi ufficiali sia stata spostata prima dell'esecuzione dei suddetti decreti.

Va ancora segnalato che il materiale informatico in sequestro consiste, nella sostanza, in milioni di *file* la cui completa analisi richiederebbe l'impiego di un rilevante arco di tempo, incompatibile con la durata della legislatura. Pertanto i risultati che saranno illustrati, se possono ritenersi singolarmente verificati e approfonditi, devono tuttavia considerarsi parziali, nel senso che non rispecchiano l'intero compendio in sequestro.

L'insieme delle risultanze oggetto della presente relazione, dunque, non ha potuto che essere coerente sia con gli obiettivi perseguiti sia con i limiti suddetti.

¹⁰ Invero, già nella seduta del 1° febbraio 2017 (resoconto stenografico n. 188) si era deliberato che la documentazione da acquisire presso le logge massoniche sarebbe stata sottoposta al regime di segretezza, pertanto non soggetta a divulgazione, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge istitutiva n. 87/2013, e analoga disposizione è stata espressamente riportata al punto *h*) dei decreti di perquisizione e sequestro («attribuendo sin d'ora agli atti sequestrati il regime di segretezza»).

PARTE II: LA MAFIA NELLA MASSONERIA

1. Brevi cenni sui rapporti tra mafia e massoneria

I rapporti fra massoneria e mafia sono stati oggetto di interesse e approfondimento dei lavori di precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta, nonché di procedimenti penali, anche recenti, condotti da uffici requirenti in diverse regioni del territorio nazionale.

Ancorché, a oggi, le indagini giudiziarie non siano mai giunte a far stato di cosa giudicata circa una relazione stabile e continuativa tra associazioni massoniche e consorterie mafiose, il quadro complessivo che se ne ricava attesta, in ogni caso, una pericolosa e preoccupante contiguità in presenza di determinate contingenze storiche o con riferimento alla conclusione di singoli affari di particolare rilevanza economica.

Non va, peraltro, dimenticato che il limite dell'accertamento giudiziario, diretto a verificare e punire fatti integranti fattispecie di reato (per di più nel caso di specie, nell'ottica dell'articolo 416-*bis* del codice penale), non si presti sempre a essere uno strumento idoneo per rilevare tali connessioni, lì ove l'appartenenza alla massoneria in sé — fuori dai casi in cui non ci si imbatta in singoli comportamenti delinquenziali di sostegno o fiancheggiamento alle organizzazioni mafiose, o nell'adesione alle associazioni segrete vietate dalla "legge Spadolini" — si presenti come pienamente lecita e legittima. Non forse a caso già negli anni Ottanta del secolo scorso, in seno all'indagine sulla P2, l'allora giudice istruttore Giovanni Turone coniò l'espressione "masso-mafia".

Nel trattare dei rapporti tra mafia e massoneria, non si può prescindere dal dato che in Italia, in quanto territorio tristemente e storicamente contraddistinto dall'operare di organizzazioni mafiose, la presenza di forme di associazionismo, in sé pienamente lecite, ove strutturate sul vincolo della estrema riservatezza, possano prestare il fianco a forme di infiltrazione da parte di quelle organizzazioni criminali che intravedono in detti contesti associativi occasioni e opportunità per perseguire i loro interessi.

Se da un lato, per i limiti e le difficoltà sopra accennate, non è del tutto comprovata sul piano giudiziario l'esistenza di forme di direzione unitaria, stabilità di rapporti, o sovrapposizioni di strutture e appartenenze tra mafie e massoneria, dall'altro, l'opacità della contemporanea presenza di determinati soggetti nell'una e nell'altra associazione e l'accertata convergenza o intersezione di interessi tra pezzi delle due strutture in alcune specifiche situazioni e momenti della vita del Paese, nonché i gravi fatti che hanno coinvolto numerosi aderenti a logge massoniche, sono circostanze che richiedono comunque, nella prospettiva dell'inchiesta parlamentare, un'attenta rilettura, e forse anche una rivisitazione, degli avvenimenti salienti della storia d'Italia dal dopoguerra a oggi.

La contiguità tra la cosiddetta "massoneria deviata" e le cosche mafiose era già stata posta all'evidenza nella relazione sui rapporti tra mafia e politica e nella relazione conclusiva (di cui fu relatore il presidente, on. Luciano Violante) approvate dalla Commissione parlamentare antimafia nel corso della XI legislatura (Docc. XXIII, n. 2 e n. 14).

In un passaggio chiave della relazione conclusiva veniva affermato che «il terreno fondamentale sul quale si costituiscono e si rafforzano i rapporti di cosa nostra con esponenti dei pubblici poteri e delle professioni private è rappresentato dalle logge massoniche. Il vincolo della solidarietà massonica serve a stabilire rapporti organici e continuativi». E ancora: «L'ingresso nelle